DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SPERIMENTAZIONE E UTILIZZAZIONE DEI MEDICINALI

Art. 3

Impiego di un medicinale di cui non è autorizzato il commercio

L'impiego di un medicinale industriale di cui non e' autorizzata l'immissione in commercio e' consentito esclusivamente:

a) su singoli pazienti, nelle ipotesi disciplinate dall'articolo 25, comma 7, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, nel rispetto delle condizioni specificate nell'articolo 4 del presente decreto;

b) nel corso di sperimentazioni cliniche effettuate in conformita' delle disposizioni previste nell'articolo 5;

c) in pazienti diversi da quelli reclutati ai fini della sperimentazione clinica, conformemente a quanto previsto dall'articolo 6.

Versione in vigore dal 27 maggio 1996, non più in vigore dal 27 luglio 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di sperimentazione e utilizzazione dei medicinali
Estremi	Decreto-legge 27 maggio 1996, n. 291
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-sperimentazione-e-utilizzazione-1996/art-3-impiego-di-un-medicinale-di-cui-non-e-autorizzato-il-commercio/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it